



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 65

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 20 dicembre 2007 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSSANO TARLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria.

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale

ORDINA

l'applicazione al sig. **ROSSANO TARLI** della sanzione della squalifica fino al **03/02/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **CONVERSINDO PERRONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, svolge le proprie tesi accusatorie e richiede l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Il Deferito è contumace.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale;
- considerato che il sig. Perrone è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver sottoscritto un accordo economico con la Società US Castrovillari Calcio, nella stagione sportiva 2005-06, senza regolarmente depositarlo presso il competente Comitato Regionale, obbligo previsto dagli accordi LND – AIAC;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 2/10/2007.

Ritenuto che:

- la denunciata omissione del deposito del contratto presso la Lnd risulta circostanza comprovata in sede di giudizio arbitrale tra l'odierno deferito e la Società di appartenenza, nonché ammessa dal deferito;
- l'obbligo della società di provvedere al deposito del contratto non è esimente in quanto incombe comunque al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato effettivamente espletato;
- in tal senso si pone il CU n. 1 della Lnd della Stagione Sportiva 2005/06 che pone identico obbligo di deposito del contratto in capo al tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **CONVERSINDO PERRONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/03/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE AMATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, svolge le proprie tesi accusatorie e richiede l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Il Deferito è contumace.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale;
- considerato che il sig. Amato è stato deferito per violazione degli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto doppia attività, nella stagione sportiva 2006-07, prima per le Società SSC Gragnano e, successivamente, per la Società ASD Pianura;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell'1/10/2007.

Ritenuto che:

- la responsabilità è stata pacificamente ammessa dal deferito in sede di scritti difensivi

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE AMATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO DE ANGELIS** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, svolge le proprie tesi accusatorie e richiede l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Il Deferito è contumace.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale e la documentazione sulla quale si fonda;
- considerando che il sig. De Angelis è stato deferito per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione all'art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2006-07, doppia attività, come allenatore regolarmente tesserato dell'Arriccia Colleferro ora Sipro Colleferro Calcio a 5, e come Presidente del Velletri Calcio;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 29/10/2007.

Ritenuto che:

- il contestato doppio incarico è stato ammesso dal deferito in sede del proprio scritto difensivo

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALBERTO DE ANGELIS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FELICE FRANCO NICOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, svolge le proprie tesi accusatorie e richiede l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Il Deferito è contumace.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale;
- considerando che il sig. Nicola è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2006-07, doppia attività di allenatore, prima per la Società Sangiovese e, successivamente, per la Società Trigno Celenza.

Ritenuto che:

- la responsabilità del deferito risulta documentalmente provata dalle distinte di gara acquisite agli atti del giudizio

P.Q.M.

dichiara il sig. **FELICE FRANCO NICOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO VOLPE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Gaetano Casale e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Roberto Lombardi, svolge le proprie tesi accusatorie e richiede l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Il Deferito è contumace.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale;
- considerando che il sig. Volpe alla è stato deferito per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2006-07, doppia attività di allenatore, prima per la Società Napoli Barrese e, successivamente, per la Società Club Deportivo Eden.

Ritenuto che:

- la responsabilità del deferito risulta documentalmente provata dalle distinte di gara acquisite agli atti del giudizio

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROSARIO VOLPE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO ALLEGRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Alberto Maria Bruni, Salvatore Scarfone e Giovanni Taddei Elmi. Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria.

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale

ORDINA

l'applicazione al sig. **MASSIMILIANO ALLEGRI** della sanzione della squalifica fino al **25/03/2008**.

Pubblicato in Firenze il 20 Dicembre 2007.

Il Presidente
Azeglio Vicini